



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO l'articolo, comma 473-bis della legge 11 dicembre 2015, n. 232, come novellato dall'articolo 38 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, il quale prevede, per il solo anno 2017, che gli enti locali sono tenuti, qualora la certificazione sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 40708 del 19 marzo 2020, con la quale viene tra l'altro comunicato che il comune di Canna ha certificato un minor sforamento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 per l'anno 2017, e che pertanto si dispone la restituzione della sanzione irrogata in eccesso di cui al comma 475, lettera a) del medesimo articolo 1 per la violazione del pareggio di bilancio 2017 con l'applicazione della prima e seconda rata con i decreti ministeriali del 6 agosto 2018 e dell'11 aprile 2019;

VISTO che, per il comune di Canna, la sanzione irrogata con i citati decreti è pari ad euro 83.000,00, quale differenza tra saldo entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e obiettivo saldo finale di competenza 2017 rideterminato;

VISTO che la sanzione di cui sopra è stata applicata nella misura di due terzi dell'importo totale, comportando l'applicazione al comune di Canna della prima e seconda rata del triennio 2018-2020 con i citati decreti ministeriali nella misura di euro 27.666,67 ciascuna, per un totale di euro 55.333,34;

VISTO che con la nuova certificazione il citato comune ha attestato una differenza tra saldo entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale 2017 pari ad euro 78.000,00;

CONSIDERATO che, alla luce della nuova certificazione di cui sopra, la sanzione comporta l'applicazione di tre rate costanti pari ad euro 26.000,00 ciascuna, e che il ricalcolo delle due rate già irrogate con i decreti ministeriali di cui sopra deve essere pari ad euro 52.000,00, comportando una maggior eccedenza di euro 3.333,34 della sanzione già applicata;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 54734 del 24 aprile 2020, con la quale viene comunicato che il comune di Morro Reatino ha certificato il rispetto del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 per l'anno 2017, e che pertanto si dispone la disapplicazione della sanzione di cui al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

comma 475, lettera a) del medesimo articolo 1 per la violazione del pareggio di bilancio 2017;

VISTI i decreti ministeriali del 6 agosto 2018 e dell'11 aprile 2019, con i quali il citato comune è stato assoggettato alla sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio 2017, pari ad euro 98.000,00, quale differenza tra saldo entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e obiettivo saldo finale di competenza 2017 rideterminato;

VISTO che la sanzione di cui sopra, è stata applicata nella misura di due terzi dell'importo totale, comportando l'applicazione al comune di Morro Reatino della prima e seconda rata del triennio 2018-2020, con i citati decreti ministeriali, nella misura di euro 32.666,67 ciascuna, per un totale di euro 65.335,34;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla disapplicazione della sanzione determinata nei confronti del comune di Morro Reatino per mancato rispetto del pareggio di bilancio 2017 e provvedere pertanto alla restituzione della prima e della seconda rata della sanzione di cui ai citati decreti ministeriali del 6 agosto 2018 e dell'11 aprile 2019;

D E C R E T A

Articolo 1

- 1) E' disposta la rideterminazione della sanzione per mancato rispetto del pareggio di bilancio anno 2017 al comune di Canna per l'importo di euro 78.000,00, suddivise in tre rate costanti pari ad euro 26.000,00 ciascuna nel triennio 2018-2020. Detta rideterminazione comporta pertanto la restituzione della somma di euro 3.333,34 quale somma eccedente per le due rate già irrogate con i decreti ministeriali del 6 agosto 2018 e dell'11 aprile 2019.
- 2) E' disposta la disapplicazione delle sanzioni determinate con i decreti del 6 agosto 2018 e dell'11 aprile 2019 nei confronti del comune di Morro Reatino, e pertanto la restituzione della somma di euro 65.335,34, corrispondente alla prima e seconda rata della sanzione applicata per violazione del pareggio di bilancio 2017.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Articolo 2

L'Ufficio II – Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali, procederà, pertanto, alla restituzione delle somme trattenute di cui all'art. 1.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 30 aprile 2020

IL DIRETTORE CENTRALE

Colaianni